



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area D2 2B 12 - Legislativo Contenzioso e Vigilanza

16 GEN. 2006

Prot. n.

195914

Alla Riserva Naturale Regionale Monterano
Piazza Tubingen, 1
c.a.p 00060 - CANALE MONTERANO (RM)

e, p.c. Alla Direzione regionale ambiente e protezione civile
(alla c.a. dell'arch. G. Bargagna) S F DE

Oggetto: parere in merito all'ambito di operatività dell'art. 57 della l.r. 22 dicembre 1999, n. 38 --
Piani di utilizzazione aziendali (PUA) che ricadono all'interno di parchi e altre aree
naturali protette

La Riserva Naturale Monterano ha chiesto un parere in merito all'applicazione dell'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38. In particolare si vuole sapere se la norma, relativa ai piani di utilizzazione aziendali in zone agricole, introduce una deroga alla disciplina concernente gli interventi ammessi nelle aree naturali protette.

La normativa relativa ai predetti piani, di seguito denominati PUA, si rinviene nella normazione di livello primario della Regione, in particolare nella l.r. 38/99, e nella l.r. 6 luglio 1998, n. 24. Allo scopo di rendere compatibile l'interesse alla produzione agricola con le esigenze di un ordinato sviluppo urbanistico del territorio e di tutela delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico, il legislatore introduce effettivamente delle deroghe alla normativa generale.

Sotto il profilo urbanistico l'effetto più rilevante del PUA è la deroga alle norme concernenti le dimensioni del lotto minimo per cui è possibile richiedere il permesso di costruire e degli annessi agricoli realizzabili (artt. 55 e 57 l.r. 38/99).

A sua volta l'art. 18 della l.r. 24/98, nel disciplinare la realizzazione di nuovi manufatti e la trasformazione di quelli esistenti destinati ad uso agricolo in aree soggette a vincolo paesaggistico prevede, al comma 2, che gli interventi ammessi possano essere realizzati anche in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e della legge stessa previa approvazione del PUA e presentazione dello studio di impatto paesaggistico (SIP).

Viceversa, si rileva che in materia di parchi e aree naturali protette, monumenti naturali e siti di importanza comunitaria la l.r. 6 ottobre 1997, n. 29, che contiene la normativa di settore, non contempla alcuna deroga. In particolare l'art. 28, che disciplina le condizioni alle quali può essere



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area D2 2B 12 - Legislativo Contenzioso e Vigilanza

conseguito il parere obbligatorio e vincolante dell'ente di gestione per le attività all'interno dell'area protetta, non contiene alcuna disposizione particolare relativa ai PUA.

Per quanto sopra, si ritiene che le richiamate condizioni ex art. 28 l.r. 29/97, ricorrendo le quali l'Ente parco rilascia il nulla osta di sua competenza, non subiscano alcuna limitazione per effetto della presentazione di un PUA.

Anche l'analisi del testo normativo conforta tale conclusione. La legge 29/97 disciplina lo svolgimento della attività agricola nell'art. 8 (Misure di salvaguardia) e nell'art. 31 (Sviluppo delle attività agricole). Dalla legge emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di attribuire rilevanza primaria alle finalità di conservazione, valorizzazione, recupero e restauro espresse nell'art. 2, alla cui stregua deve essere misurata l'ammissibilità degli interventi. In tal senso si richiama l'art. 8, comma 4, lett. d), (le attività agricole previste nei piani di miglioramento aziendale per le zone A possono essere realizzate "purché non in contrasto con le finalità di cui all'art. 2"). Inoltre, il successivo comma 5 esclude espressamente ogni possibilità di deroga urbanistica per le zone B, per le quali si applicano le stesse prescrizioni vigenti nelle zone A "in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi".

Infine, si evidenzia che secondo il disposto dell'art. 31 l'attività agro-silvo-pastorale deve svolgersi "compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area". In particolare, al fine di armonizzare tale l'attività con la tutela dell'ambiente, gli interventi devono essere previsti nel "programma pluriennale di promozione economica e sociale" di cui all'art. 30 della legge, al quale contribuiscono diversi soggetti pubblici. Lo scopo è quello di promuovere interventi effettuati nel "rispetto della vigente legislazione regionale, ... favorendo le attività agricole come fattore di difesa ambientale".

In un sistema così delineato l'attività agricola nell'area naturale protetta non si presenta come un interesse separato e meramente tollerato, ma è consentita in quanto offra un contributo positivo alla conservazione ambientale. Si comprende quindi il motivo per cui al meccanismo della deroga - estraneo ad una siffatta disciplina del territorio - il legislatore abbia preferito una attività di concertazione fra i soggetti interessati.

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)

Il direttore
(arch. Paolo Ravaladini)

GDP